

## **TI\_GERICHTE TI-91165 vom 16. November 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-11-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-91165](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-91165)

FR: TI\_GERICHTE TI-91165 du 16 novembre 2006

IT: TI\_GERICHTE TI-91165 del 16 novembre 2006

### **Volltext**

Incarto n.INC.2006.34503

Lugano

16 novembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 9 novembre 2006 da

\_\_\_\_\_

e qui trasmessa con preavviso negativo 13 novembre 2006 dal

Procuratore pubblico Rosa Item, MP di Lugano

constatato che la difesa non ha presentato ulteriori osservazioni nel termine assegnato;

visto l'incarto MP \_\_\_\_\_;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

\_\_\_\_\_ è stato tratto in arresto il 20 luglio 2006, in esecuzione di un ordine emanato lo stesso giorno, per titolo di infrazione aggravata alla LFStup (cfr. doc. 2, in. GIAR 345.2006.1).

L'arresto è stato confermato il giorno successivo, da questo giudice, ritenuti presenti gravi indizi di reato, bisogni dell'istruttoria e pericolo di fuga (doc. 4, incarto GIAR citato).

2.

Inizialmente, l'accusa era quella di aver ripetutamente venduto a varie persone, tra le quali tale \_\_\_\_\_, ca. 300 grammi di cocaina perlomeno dal novembre del 2005 (doc. 1 e 2 inc. GIAR 345.2006.1). Lo sviluppo dell'inchiesta ha fatto lievitare i quantitativi oggetto di imputazione ed ha esteso il periodo considerato. Infatti, nel preavviso negativo il magistrato inquirente segnala (con riferimento agli atti d'inchiesta) che l'imputazione concerne ca. 400 grammi venduti a \_\_\_\_\_, ca. 800 grammi venduti a tale \_\_\_\_\_ (negli ultimi 3 anni), nonché ca. 15/20, rispettivamente ca. 22, venduti ad altre due persone. A quanto sopra si aggiungono ca. 52 grammi sequestrati al momento dell'arresto di \_\_\_\_\_ (nel suo appartamento) e che il magistrato inquirente indica come precedentemente detenuti dall'accusato.

L'inchiesta ha pure condotto al sequestro di ca. FRS 28'000.- al domicilio dell'accusato (documentazione in AI 8) e a quello di varia documentazione che attesta la spedizione all'estero di ca. FRS 116'000.- (AI 39 ss, 47, 49, 50, 52, 61).

Per completezza e correttezza si dirà che l'accusato nega recisamente ogni e qualsiasi coinvolgimento in un traffico, o commercio, di stupefacenti.

3.

Con istanza del 9 novembre 2006, \_\_\_\_\_ ha chiesto di essere posto in libertà provvisoria (doc. 2, inc. GIAR 345.2006.3).

Dopo aver evidenziato come al momento dell'arresto non sia stato sequestrato alcun quantitativo di stupefacente al suo domicilio, ricordato come egli abbia dichiarato di non essere proprietario del telefonino dalle cui intercettazioni emergerebbero conferme alle dichiarazioni di \_\_\_\_\_ che lo chiamano in causa (Istanza, punto 1) e come abbia respinto tutte le contestazioni fattegli dagli inquirenti, con conseguente carattere indiziario del procedimento (Istanza punto 2), l'istante sostiene che non vi sono più necessità istruttorie (tutte le persone coinvolte essendo state già sentite e tutte le perquisizioni essendo state effettuate) e che a suo carico non può essere ritenuto presente un concreto pericolo di fuga (essendo egli sposato da anni con cittadina \_\_\_\_\_ ed impossibilitato a sconfinare nei paesi limitrofi in quanto extracomunitario), peraltro limitabile ulteriormente con il sequestro del passaporto (Istanza, punto 3).

Da ultimo, e sempre a dire dell'istante, il perdurare della carcerazione lede il principio di proporzionalità.

4.

Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente l'istanza (doc. 1, inc. GIAR 345.2006.3).

Dopo una lunga esposizione degli indizi di reato (chiamate in correità, controlli telefonici, rilevamenti della polizia scientifica, movimenti finanziari che non hanno trovato conferma nell'attività lecita indicata dall'accusato, ecc.: cfr. Preavviso da pag. 1 a pag. 4) ha indicato, invero abbastanza laconicamente, l'esistenza di un pericolo di collusione in vista dei confronti con tali \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e di atti da esperire in relazione all'attività commerciale svolta dall'accusato, nonché un concreto pericolo di fuga vista la cittadinanza straniera e l'assenza di particolari legami con il territorio (nonostante il matrimonio con cittadina \_\_\_\_\_) sommato al rischio di pena detentiva di lunga durata (Preavviso, pag. 5).

5.

La difesa non ha presentato osservazioni al preavviso negativo trasmessole a tale scopo (doc. 3, inc. GIAR 345.2006.3).

6.

L'istanza, presentata da accusato detenuto, è ricevibile in ordine. La trasmissione del preavviso e dell'incarto da parte del Procuratore pubblico è tempestiva (artt. 108 e 20 CPP).

7.

In diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per evitare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiatione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

8.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato -, e dall'altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall'inopportunità di considerazioni di merito premature (a maggior ragione laddove, come nel caso in esame, l'accusato nega ogni e qualsiasi responsabilità) e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nei confronti di \_\_\_\_\_ gravi e sufficienti indizi di reato sono certamente dati. Concorrono a tale conclusione, sia le ripetute chiamate in correità (cfr. Verbali PP, \_\_\_\_\_ 4.8.2006, Verbali PG \_\_\_\_\_ 21.7.2006, \_\_\_\_\_ 26.7.2006, \_\_\_\_\_ 30.8.2006), sia le risultanze della sorveglianza di un collegamento telefonico (di cui l'accusato nega proprietà, ma trovato al suo domicilio al momento dell'arresto e dichiarato utilizzato per contattarlo anche da persona - Verbale PS \_\_\_\_\_ 3.10.2006, pag. 2 - estranea al traffico di stupefacenti; cfr. AI 1 e 5, Verbali PP \_\_\_\_\_ 4.8.2006, \_\_\_\_\_ 18.8.2006 pag. 3, Verbale PS \_\_\_\_\_ 25.7.2006 pag. 4), così come la presenza delle sue impronte su involucri contenenti stupefacenti (Rapporti 5.9.2006,

15.9.2006 e 21.9.2006 della polizia scientifica).

A quanto sopra, si aggiungono, se necessario, gli importi non indifferenti trovati in suo possesso al momento dell'arresto (allegati 2 e 3 all'AI 8), così come quelli inviati all'estero nel corso del tempo (AI 47, 49, 50, 61) che, per il momento, non sembrano aver trovato conferma di effettiva (e/o totale) provenienza dall'attività commerciale da lui dichiarata (cfr. Verbali PS \_\_\_\_\_ 28.9.2006 pag. 1 e 2, 10.10.2006 pag. 1 e 2); perlomeno prima facie, tali entrate non sembrano riscontrate né da quanto dichiarato al fisco (cfr. calcolo imponibile 2004 e allegati in AI 56) né nelle dichiarazioni del coniuge (cfr. Verbale PS \_\_\_\_\_ 24.7.2006).

Gli elementi indicati sono molto di più di sospetti ancora poco precisi; trattasi di indizi pesanti, più che sufficienti a giustificare (se una delle condizioni alternative dovesse essere constatata) la carcerazione preventiva anche tenuto conto del fatto che l'inchiesta è in corso da qualche mese (DTF 7.2.2005, 1S.3/2005). Ci si può, quindi, astenere dall'esprimere considerazioni (ai fini della determinazione degli indizi) in merito alle spiegazioni fornite (quando non anticipate) dall'accusato in merito a qualche caso di utilizzo dell'utenza telefonica sotto sorveglianza (cfr. Verbali \_\_\_\_\_ PS 25.7.2006 pag. 2 e PP 18.8.2006 pag. 5 e 6).

9.

9.1.

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'■accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola (ritenuto che più la pena presumibile è alta, più tale prospettiva diventa presunzione di rischio: come si preciserà meglio più avanti), a motivare la carcerazione; occorre valutare l'■insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell'■accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69), tra i quali anche i contatti con l'estero (DTF 125 I 60; DTF; CRP 13.8.1996,60.96.00259; GIAR 12.1.2000, 43.1999.9).

9.2.

Va certamente constatato che l'accusato, pur se cittadino \_\_\_\_\_, ha sposato una cittadina \_\_\_\_\_ ed è in \_\_\_\_\_ da qualche anno. Tuttavia, né il matrimonio né la residenza possono essere considerati, da soli, determinanti (cfr. CRP e GIAR appena citati); dagli atti non emergono altri elementi che permettano di affermare con certezza che il suo "centro d'interessi" (CRP 24 dicembre 1985 in re L.) si trova in \_\_\_\_\_; dal dicembre 2005, inoltre, non convive più con la moglie, ancorché si tratti di una situazione provvisoria (a dire della stessa moglie: cfr. Verbale PS \_\_\_\_\_ 24.10.2006, pag. 1).

Nel contempo, emerge in modo evidente dall'incarto l'esistenza di tutta una serie di contatti (frequenti e ripetuti) con persone residenti in altri paesi europei, nonché un costante contatto con la \_\_\_\_\_ (gran parte dei versamenti sono destinati a quel paese ed in particolare alla sorella: cfr. lista dei beneficiari in AI 47, 49, 50, 61, nonché Verbale PS \_\_\_\_\_ 28.9.2006, pag. 2), paese dove si è anche recato di persona, più volte, in questi anni (Verbale PG \_\_\_\_\_ 24.7.2006 pag. 2; Verbale PP \_\_\_\_\_ 4.10.2006, pag. 2 e 7).

Egli stesso dichiara di non aver soci in \_\_\_\_\_, per la sua attività commerciale, ma di averne in \_\_\_\_\_ (Verbale PP citato, pag. 7).

Gli importi inviati alla sorella, inoltre, potrebbero anche essere stati costituiti in accantonamenti/risparmi a sua disposizione per l'utilizzo in occasione di viaggi al paese d'origine, visto che in \_\_\_\_\_ non ne ha costituiti (Verbale PS \_\_\_\_\_ 24.7.2006, pag. 2, AI 19, 24) e considerato che oltre ai soldi inviati dalla \_\_\_\_\_ la sorella (che lavorerebbe in \_\_\_\_\_) era pure incaricata di incassare denaro di pertinenza dell'accusato direttamente in \_\_\_\_\_ (cfr. Verbale PP \_\_\_\_\_ 4.10.2006, pag. 5).

9.3.

L'accusato è un \_\_\_\_\_ con situazione professionale precaria (anche della moglie) e situazione economica difficile in \_\_\_\_\_ (cfr. risultanze incarto tassazione), il cui unico legame con il territorio (matrimonio) non sembra costituire un ostacolo evidente all'adattamento ad altra realtà, per sottrarsi al rischio di pena. Come detto, i legami con il paese d'origine non sono limitati alla nazionalità: egli ha instaurato/mantenuto relazioni personali e commerciali con il paese d'origine dove vivono gli altri suoi famigliari (con i quali è pure in contatto ed ai quali ha inviato somme di denaro non indifferenti) e dove si è già recato più volte dopo l'inizio della residenza in \_\_\_\_\_. Pertanto, vi sono possibilità materiali e concrete per un trasferimento all'estero (GIAR 8 settembre 2005 in re I., cons. 5 b.) in condizioni non proibitive.

Se le accuse dovessero trovare conferma in sede di giudizio, il rischio di una pena di una certa importanza (non necessariamente sospesa -perlomeno totalmente- anche in base al nuovo diritto, comunque non ancora applicabile) è alto (per non dire verosimile);

trattasi di una situazione che permette di ritenere concretamente che, per l'accusato, le conseguenze di una fuga appaiano preferibili a quelle derivanti dalla presenza al seguito del procedimento.

9.4.

D'altro canto, anche qualora la si volesse considerare una situazione "limite", nella quale gli elementi concreti che militano per una conclusione e quelli che militano per l'altra potrebbero, prima facie, bilanciarsi (cfr. M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in Rep 1989, pag. 287 ss., note 36, 37, 38, 41; R. Barbey, Aperçu de la jurisprudence genevoise, suisse et européenne en matière de détention préventive, in SJ 1981, pag 369 ss, note 78, 79, 81 e 82), occorrerebbe comunque considerare che ci si trova in un ambito in cui la pena presumibile diviene:

"elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale omissis (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)."

Si veda, inoltre e sulla stessa questione, DTF 14.1.2005 (1S.15/2004) e riferimenti.

9.5.

Inoltre, e per quanto concerne gli aspetti soggettivi, occorre considerare anche l'atteggiamento processuale dell'accusato che non si limita alla negazione dei fatti che gli vengono imputati, bensì si spinge fino alla negazione pura e semplice di elementi apparentemente incontrovertibili (perlomeno per quanto risulta dagli atti allo stadio attuale), quali la presenza di impronte digitali su determinati involucri. Questo atteggiamento processuale, quantunque legittimo, non può essere totalmente ignorato nella valutazione di concretezza dei motivi dell'arresto (CRP 10 agosto 2004 in re K., cons. 3.2).

10.

Stabilita l'esistenza di un concreto pericolo di fuga ci si potrebbe esimere dal verificare l'esistenza di altre condizioni (comunque alternative) a giustificazione del mantenimento della carcerazione (quello di recidiva neppure invocato dal magistrato inquirente).

A titolo abbondanziale, comunque, è opportuno segnalare che sul pericolo di collusione il preavviso è carente nella motivazione ("E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.) e difficilmente, così come formulato, avrebbe potuto fondare una decisione con sufficiente cognizione di causa (si vedano anche DTF 123 I 31; DTF 15.6.2006, 1P.265/2006).

Da un lato, il magistrato inquirente non spende una parola sulla rilevanza dei confronti prospettati (in particolare con \_\_\_\_\_ che ha dichiarato di non aver avuto contatti l'accusato, pur avendolo visto e sentito parlare di lui: Verbale PG 9.8.2006) e soprattutto, sul motivo per cui non sono ancora avvenuti (i verbali \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono di fine luglio). Dall'altro, e sulla questione del denaro sequestrato all'accusato e/o da lui inviato in \_\_\_\_\_ e altrove (dove il pericolo di collusione/inquinamento potrebbe essere abbastanza evidente visti i rapporti personali e familiari con i mittenti e/o destinatari da lui indicati - cfr. Verbale PP \_\_\_\_\_ 4.10.2006, pag. 5 - ed il fatto che si trovano all'estero) non viene indicato quali siano gli "accertamenti imposti dai cambiamenti di versione circa l'attività di vendita di auto usate, di elettrodomestici tipo televisori, radio e telefoni" che il magistrato ritiene soggetti a rischio di collusione ("Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. omissis (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19)" GIAR 23.9.2002, 477.2002.2).

Inoltre, va pure rilevato (sia a conferma delle difficoltà di una eventuale decisione con conoscenza di causa, sia pro futuro) che l'incarto non sembra neppure essere completo (DTF 7.2.2005, 1S.3/2005); per esempio non contempla la documentazione (né indicazioni in merito alla stessa o al suo effettivo contenuto) sequestrata al domicilio dell'accusato al momento dell'arresto (cfr. verbale di sequestro in AI 8) ed a cui quest'ultimo rinvia ripetutamente per la giustificazione delle attività commerciali e del relativo provento (cfr. Verbale PP \_\_\_\_\_ 18.8.2006 pag. 4; Verbale \_\_\_\_\_ 4.10.2006, pag. 6).

11.

In conclusione, in capo a \_\_\_\_\_ sono presenti gravi indizi di reato e pericolo di fuga che giustificano il mantenimento della detenzione preventiva.

Il principio di proporzionalità della stessa è ancora rispettato: l'accusato è in carcere dal 20 luglio 2006 e il rischio di pena (in caso di conferma delle imputazioni) è ben superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (DTF 125 I 60). Nel contempo l'inchiesta, che di fatto coinvolge più persone (anche se l'incarto trasmesso sembra riguardare il solo \_\_\_\_\_) non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità (con invito a comunque non ritardare i confronti menzionati e la prospettazione della documentazione acquisita presso vari istituti di pagamento, agli atti da agosto e settembre).

P.Q.M.

richiamati gli articoli 19 cifra 2 LFStup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,

decide

1. L'istanza è respinta.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.

4. Intimazione:

giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.